

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1373-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(COLOMBO VITTORINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Conversione in legge del decreto-legge 15 aprile 1977,
n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee
per fronteggiare la situazione dei servizi postali

Presentato alla Presidenza il 16 aprile 1977

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:

Fino al 30 settembre 1977, limitatamente alle sedi provinciali in cui si riscontrino

particolari ed improcrastinabili esigenze e si verifichi rispetto agli assegni vigenti al 1° giugno 1977 una carenza complessiva di personale non inferiore al 10 per cento, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può esercitare il potere di cui al precedente comma. L'ammontare della somma pagata mensilmente ad ogni singolo dipendente non può eccedere il 100 per cento degli importi massimi mensili netti individuali stabiliti dall'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Ad ogni provincia, in cui si verifichino le condizioni indicate nel precedente comma, non può essere ulteriormente assegnato un numero di ore straordinarie superiore alla somma complessiva delle ore corrispondenti all'orario di obbligo delle unità mancanti, con possibilità di supero di tale limite nella misura massima del 10 per cento.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni comunicherà entro 15 giorni alle competenti Commissioni parlamentari le misure di volta in volta adottate.